

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Adeguamento statuto al D. LGS. 117/2017



La registrazione del presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017.

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Sala al Barro, via Vasena 4, presso la Comunità Montana Lario Orientale valle San Martino, l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Castanicoltori Lario Orientale APS" e la sua durata è illimitata. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d. lgs. 117/2017. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2. L'Associazione Castanicoltori Lario Orientale APS, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Premesso che l'adesione all'Associazione da parte dei soci non modifica in alcun modo i loro titoli di proprietà o equivalenti (affitto, comodato, ecc...) ed i relativi diritti che ne conseguono, l'Associazione persegue, in particolare, le seguenti finalità e svolge le seguenti attività:

- a) Promuovere la valorizzazione del castagno e di tutte le attività ad esso collegate o riconducibili, anche in collaborazione e con il contributo di Enti pubblici, associazioni, gruppi ed altre realtà del territorio (Pro Loco, Comitati, ecc.);
- b) Salvaguardare le risorse genetiche autoctone del territorio mediante il recupero e la corretta gestione delle selve residue, sia a fini produttivi che per il mantenimento del paesaggio e della biodiversità vegetale e animale;
- c) Promuovere la collaborazione con Istituti universitari, Fondazioni e altri soggetti equivalenti per le attività di ricerca e sperimentazione sulla coltivazione del castagno e sull'utilizzazione dei prodotti del castagneto;
- d) Salvaguardare i castagneti e la loro produttività monitorandone lo stato di salute, attivando, ogni qualvolta necessario, gli enti preposti al controllo delle fitopatologie e segnalando l'eventuale comparsa di nuovi parassiti;
- e) Favorire la promozione e la conoscenza delle aree lariane produttrici di castagne e marroni e il valore multifunzionale del castagneto da frutto;

- f) Favorire le singole manifestazioni tecniche e promozionali dedicate al castagno e collaborare a una loro maggiore diffusione e presenza nel territorio;
- g) Promuovere, in base alle leggi, alle norme ed agli usi vigenti, marchi di qualità e quant'altro ritenuto necessario per la tutela e la valorizzazione delle produzioni castanicole del territorio;
- h) Sollecitare gli enti preposti a predisporre misure adeguate per salvaguardare il diritto di raccolta dei singoli associati all'interno dei loro castagneti (regolamenti, cartelli, ordinanze, ecc...);
- i) Promuovere il ruolo che spetta agli Enti locali nella valorizzazione e salvaguardia del territorio e dell'ambiente delle zone castanicole incentrate sul Lario, in particolare di quelle più vocate, mediante la realizzazione di sentieri tematici (sentieri del castagno) e la realizzazione e divulgazione di carte turistiche, guide e sussidi didattici;
- j) Promuovere e sostenere tutte le azioni e le iniziative volte alla conoscenza dei prodotti locali e del territorio lariano che possano avere ricadute positive sulla castanicoltura;
- k) Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali sia sul territorio di competenza che in ogni altro luogo sia ritenuto a ciò utile od opportuno;
- l) Valutare, sulla scorta di criteri economici, territoriali, paesaggistici e storici, le possibilità di recupero delle antiche selve oramai degradate mediante interventi di piantumazione e/o innesto che privilegino l'utilizzo di varietà ed eco tipi di provenienza locale;
- m) Rappresentare i propri associati nei rapporti con Enti locali, nazionali e internazionali;
- n) Presentare, in rappresentanza dei propri soci che ne facciano esplicita richiesta con le modalità a ciò ritenute più idonee, domanda collettiva di finanziamento/contributi per tutte le attività agro-silvo-pastorali legate ai castagneti, diventando, nel contempo, responsabile, nei confronti dell'Ente erogante, della gestione collettiva e coordinatore delle singole gestioni da parte dei soci partecipanti alla domanda;
- o) Favorire la costituzione di progetti di filiera, anche mediante l'acquisto di macchinari per la conservazione e la trasformazione dei frutti, finalizzati a valorizzare le produzioni dei singoli associati;
- p) Attivare corsi di formazione, visite tematiche, incontri tecnici sulla castanicoltura finalizzati a migliorare le conoscenze e le competenze tecniche degli associati;
- q) Promuovere e organizzare attività e manifestazioni finalizzate alla salvaguardia e allo sviluppo dei vari aspetti della cultura agricola locale, dell'allevamento, dell'artigianato manuale, della cucina tradizionale, e della conoscenza e delle tradizioni legate al territorio;
- r) Accettare in gestione, sia diretta sia mediante il ricorso a terzi, i castagneti a tal fine conferiti all'Associazione sia da singoli associati sia da terzi, purché sulla base di comodato d'uso gratuito e per un congruo numero di anni;
- s) Accettare lasciti e donazioni di qualsiasi genere e provenienza, purché consentiti dalle normative vigenti, atti al raggiungimento degli scopi associativi;
- t) Partecipare ad altre associazioni o enti che, senza scopo di lucro, perseguano gli stessi obiettivi dell'Associazione;

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4. L'Associazione, in relazione agli scopi sociali, può promuovere, organizzare, svolgere, sostenere, partecipare a progetti, iniziative, attività, eventi, in Italia o all'estero, con particolare attenzione per quelli:

- scientifici, dimostrativi, di studio o ricerca, divulgativi, espositivi, pubblicistici, fieristici, editoriali, promozionali, valorizzativi, formativi ed informativi in campo forestale, agricolo, botanico, zootecnico, della cultura e delle tradizioni locali;

può inoltre svolgere attività:

- di sensibilizzazione, proposta, nonché nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni preposte alla stesura, all'emanazione e all'applicazione di leggi, norme e regolamenti, ivi inclusi possibili finanziamenti utili o necessari al raggiungimento dei fini sociali. L'Associazione, di conseguenza, realizza i propri scopi con tutte le attività che verranno di volta in volta ritenute più idonee in funzione delle indicazioni emerse durante l'annuale assemblea degli associati.

In modo particolare si cercherà di dare spazio alle nuove tecnologie di comunicazione, compatibilmente con le risorse disponibili, nonché ad ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi sopra descritti.

L'associazione, su esplicito mandato dell'Assemblea dei soci, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di deliberazione;

Art. 8. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Art. 8 bis. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

a) I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

b) I soci ordinari sono tutti coloro che, essendo conduttori, a vario titolo, di un castagneto (o almeno di una pianta adulta di castagno da frutto) ed avendo presentato domanda impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo. Essi, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e si impegnano a versare le loro quote associative annuali come deliberato dall'assemblea dei soci.

c) I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci aderiscono individualmente ed unicamente a titolo personale, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea (diretto o per delega), purché in regola col pagamento della rispettiva quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 20 giorni, dall'appartenenza all'Associazione, purché ciò non implichi onerosità (a qualsiasi titolo) a carico dall'Associazione stessa. In caso di recesso nel corso dell'anno sociale, la quota di iscrizione non sarà rimborsata.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 11. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote sociali sono intrasferibili e non rivalutabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente ed il vicepresidente;

Gli organi sociali hanno la durata di due esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Assemblea dei soci

Art. 13. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno in tempo utile per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, dal vicepresidente.
Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, oppure messaggio di posta elettronica, oppure consegna a mano a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

La lettera di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima convocazione, e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

È consentita l'espressione dei voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo tre deleghe. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) Eleggere il Presidente. Eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- h) fissare l'ammontare del contributo associativo*;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti”.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria

delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, incluso il presidente, e sono nominati dall'Assemblea.

I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo quanto previsto all'art. 12, rimangono in carica per la durata di due esercizi e possono essere rieletti.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione o in qualsiasi altra forma che ne consenta la libera partecipazione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Vice Presidente
- m) nominare il vice presidente, il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;

- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente, nominato dall'assemblea dei soci, è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere, nel caso in cui il consiglio direttivo decida per la sua costituzione, è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Egli verrà nominato dal consiglio direttivo all'inizio di ogni assemblea e resterà in carica fino all'assemblea successiva.

Libri sociali

Art.26. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro dei volontari associati, se presenti, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione
- I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria la Relazione di missione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Art. 28. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D. Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti o disponibilità patrimoniali.

Art. 30. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d. lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto

prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 31.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d. lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d. lgs. 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 32. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Sala al Barro 15/ 12/2012

- Alippi Stefano
- Bolis Alberto
- Dolcini Guido
- Gerosa Mauro
- Nogara Gianfranco
- Redaelli Pasquale

Revisionato per essere conforme alle nuove disposizioni contenute nel **D. LGS. 117/2017**

Sala al Barro 30/5/2019

Revisionato per essere conforme alle modifiche richieste della Provincia di Lecco per la trasmigrazione al RUNTS.

Sala al Barro 26/9/2022